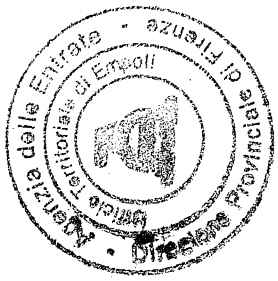

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELLA

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EMPOLI SCACCHI

CODICE FISCALE 91044380482

PER ADEGUARE LO STATUTO SOCIALE ALLE DISPOSIZONI DEL D.LGS. 36/21

Il giorno 30 (trenta) del mese di maggio dell'anno 2024 alle ore 17,00 presso la sede delle attività sociali dell'Associazione sita in Via Magolo, 29 – Empoli (FI) si è riunita, in seconda convocazione essendo andata deserta la prima, l'Assemblea Straordinaria dei soci, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Esame ed approvazione delle modifiche statutarie ai sensi del D. Lgs. 36/21;

Presiede l'Assemblea il Presidente dell'Associazione Sig. Donati Stefano, il quale chiama, con il consenso unanime dei presenti il Sig. Lanzillotta Luigi a svolgere le funzioni di Segretario.

Il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di Statuto, che sono presenti n. 22 (ventidue) associati in proprio e per delega, nelle persone di Donati Stefano, Furlani Graziano, Brotini Stefania, Lanzillotta Luigi, Valori Vincenzo, Pitimada Mirko, Di Stefano Danilo, Scali Sandro, Bargiacchi Niccolò, Padovani Manrico, Bargiacchi Saverio, Pasta Pietro, Vocali Francesco, Sabatini Luca, Borrelli Giuseppe, Taviani Riccardo, Isirdi Antonino Romolo, Pacchiarini Marco (con delega a Di Stefano Danilo), Conforti Bruno Giovanni (con delega a Di Stefano Danilo), Coppolaro Natascia (con delega a Donati Stefano), Tozzi Andrea (con delega a Furlani Graziano), Pratelli Emiliano (con delega a Furlani Graziano)

Dichiara

l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Passando alla trattazione dell'Ordine del Giorno, il Presidente comunica all'Assemblea che a decorrere dal 1° luglio 2023 è entrato in vigore il D. Lgs. 36/21 che ha modificato le clausole statutarie previste dalla legge 289/2002.

Pertanto, al fine di mantenere la qualifica di Associazione Sportiva Dilettantistica e l'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche è necessario approvare alcune modifiche statutarie al fine di rendere lo Statuto dell'Associazione conforme alle disposizioni dell'art. 7 e ss. del D. Lgs.36/21. Informa l'Assemblea che ai sensi dell'art. 12 comma 2-bis del D. Lgs. 36/21 le modifiche statutarie adottate entro il 30 giugno 2024, sono esenti dall'imposta di registro avendo lo scopo di adeguare gli Atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli Statuti alle disposizioni del D. Lgs.36/21.

Si passa al secondo punto all'Ordine del Giorno.

Il Presidente procede alla lettura del nuovo Statuto illustrando le modifiche apportate in base alle nuove disposizioni legislative.

Al termine della lettura del nuovo Statuto e della relazione del Presidente prendono la parola alcuni soci per chiedere ulteriori chiarimenti.

Al termine della discussione l'Assemblea, all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto sociale che viene allegato al presente Atto e ne forma parte integrante.

L'Assemblea all'unanimità autorizza il Presidente a dare seguito alla delibera provvedendo alla registrazione del nuovo Statuto e a comunicare il nuovo testo a tutti gli Organismi sportivi cui è affiliata l'Associazione.

Alle ore 18,20, non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri richiesto la parola il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Presidente

Il Segretario

Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE DI EMPOLI
Atto registrato il 14 GIU. 2024 al n° 444
Serie 3-N 1 originali Esatti euro

L'ADDETTO
Bernini Eugenia

STATUTO "EMPOLI SCACCHI"

Titolo 1° - Costituzione

Art.1 – Denominazione

È costituita Associazione Sportiva Dilettantistica EMPOLI SCACCHI. L'Associazione regola il proprio funzionamento in base alle norme del presente Statuto.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede nel comune di Empoli (FI), in via del Giardino A, 69 29.

L'Organo amministrativo potrà deliberare il trasferimento della sede legale ad altro indirizzo purché nello stesso comune.

In caso di trasferimento della sede legale in altro comune sarà necessaria una delibera dell'Assemblea Straordinaria.

L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere succursali, uffici periferici, anche altrove in Italia e all'estero, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art.3 – Corrispondenza

In tutti gli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'indicazione "Associazione Sportiva Dilettantistica" anche mediante l'utilizzo dell'acronimo ASD.

Titolo 2° – Scopi dell'associazione

Art.4 – L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale

Art.5 – Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina degli scacchi, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della suddetta disciplina sportiva. Il sodalizio è altresì tenuto allo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.

Art.6 – L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

Art.7 – L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Scacchistica Italiana e di ogni Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione

dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti della Federazione Scacchistica Italiana nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

L'associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali.

L'Associazione tramite l'affiliazione chiederà l'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l'ordinamento attribuisce a tale qualifica.

Art. 8 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento anticipato dovrà essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria degli associati. In caso di scioglimento dovranno essere attuate tutte le delibere assunte dall'Assemblea, salvo diversa decisione assunta dall'apposita Assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

Titolo 3° - I Soci

Art.9 – Soci

L'Associazione si può comporre di un numero illimitato di soci.

La domanda di ammissione dovrà essere presentata in forma scritta adottando l'apposito modulo sociale, al Consiglio Direttivo, il quale dovrà valutare il possesso del richiedente dei requisiti morali, civili e sportivi.

Possono essere soci tutti coloro, senza discriminazioni di sesso, razza ed età, che ne facciano espressa domanda e, avendone i requisiti, siano accettati dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione dovrà contenere, oltre i dati anagrafici, un indirizzo di posta elettronica con espressa autorizzazione a utilizzare lo stesso per ogni comunicazione sociale, comprese le convocazioni delle assemblee.

La domanda di ammissione a socio presentata da minorenni dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Ai soci è garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali.

I soci che non hanno raggiunto la maggiore età esercitano i propri diritti attraverso colui che ne detiene il podestà genitoriale.

La qualifica di socio si acquisisce solo a seguito di espressa delibera di ammissione da parte del Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio è a tempo indeterminato, salvo il caso di recesso o di esclusione, e non è in nessun caso trasmissibile a terzi.

Art. 10 – Quote associative

Chi intende essere ammesso come socio dovrà provvedere al versamento della quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le quote associative, sia di ingresso che annuale, in nessun caso possono essere restituite ai soci, rivalutate né trasferite a terzi.

Art. 11 – Diritti dei soci

L'Associazione adotta i principi di democraticità e garantisce la piena uguaglianza dei diritti a tutti i soci anche ai fini dell'esercizio del diritto di voto in Assemblea e della elettività alle cariche sociali.

Non è possibile alcuna differenza tra i soci, anche qualora venissero istituite categorie diverse per attribuire qualifiche particolari quali ad esempio: socio fondatore, socio sportivo, socio onorario, etc.

I soci hanno diritto a:

1. partecipare alla vita associativa;
2. esercitare il proprio voto durante le Assemblee ordinarie e straordinarie, qualunque sia l'ordine del giorno. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto.

In caso di soci minorenni il voto sarà esercitato in Assemblea dal genitore o dall'esercente la podestà genitoriale.

3. candidarsi alle cariche elettive previste dallo Statuto al raggiungimento della maggiore età;
4. frequentare la sede sociale e ogni altra struttura dell'Associazione;

Il diritto di voto nelle Assemblee viene acquisito decorsi 30 giorni dalla data della delibera del Consiglio Direttivo di ammissione a socio.

I soci non in regola con il versamento delle quote associative e quelli destinatari di provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell'Assemblea, Ordinaria o Straordinaria dei soci, non possono partecipare all'Assemblea né esercitare il diritto di voto.

Art. 12 – Doveri dei soci

I soci, anche minori, hanno il dovere di versare le quote associative alla data di scadenza prevista dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo, nonché di rispettare le norme statutarie, i Regolamenti dell'Associazione e ogni delibera assunta dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'Associazione in caso di recesso o di esclusione.

Recesso

Il socio è libero di recedere dall'Associazione previa comunicazione al Consiglio Direttivo.

Il socio è obbligato a versare le quote associative deliberate dal Consiglio Direttivo fino alla data di decorrenza del recesso.

Esclusione

L'esclusione avviene quanto il socio è inadempiente nel pagamento della quota

associativa, o quando sia incorso in gravi inadempienze dagli obblighi derivanti dal presente Statuto o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato, previa audizione dell'associato interessato. La delibera deve essere comunicata all'associato tramite
l'indirizzo di posta elettronica comunicato dallo stesso in sede di ammissione.
Avverso la delibera di esclusione, l'associato può ricorrere all'Assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.
L'associato escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.
I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso delle quote associative versate.

Titolo 4° - Organi Sociali

Art.14 – Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci;
b) il Presidente dell'Associazione;
c) il Consiglio Direttivo.

Art.15 – Assemblea dei soci: convocazione e funzionamento

L'Assemblea dei soci è il massimo Organo deliberativo dell'Associazione e può essere Ordinaria o Straordinaria.
All'Assemblea partecipano tutti i soci aventi diritto di voto in regola con il versamento della quota sociale annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
All'Assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento delle finalità associative.
L'Assemblea è convocata, previa delibera del Consiglio Direttivo, dal Presidente dell'Associazione o in caso di suo impedimento dal Vicepresidente. In caso di impedimento di quest'ultimo è convocata dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.
L'Assemblea dei soci deve essere, in ogni caso convocata quando:

a) venga inoltrata formale richiesta al Consiglio Direttivo da parte degli associati che rappresentano almeno il 40% dei soci aventi diritto di voto ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto, i quali dovranno sottoporre al Consiglio Direttivo gli argomenti all'ordine del giorno;
b) sia richiesta dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

In tali casi il Presidente del Consiglio Direttivo dovrà procedere alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e l'Assemblea dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla richiesta.
L'Assemblea deve essere convocata presso la sede legale o in altra sede purché nel medesimo comune.
L'avviso di convocazione dell'Assemblea dovrà contenere luogo, data, ora e ordine del

giorno, sia in prima che in seconda convocazione. L'Assemblea in seconda convocazione deve prevedere che trascorra almeno un'ora dalla prima convocazione.
L'avviso di convocazione deve essere inviato ai soci utilizzando la mail dagli stessi comunicata al momento dell'ammissione e pubblicato sul sito dell'Associazione almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
I soci minorenni esprimeranno il voto attraverso il soggetto esercente la potestà genitoriale.
Ogni partecipante all'Assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. L'associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro associato purché munito di delega scritta. Ogni socio non può essere portatore di più di tre deleghe. Nel caso in cui il numero degli associati sia pari o superiore a cinquecento, il numero di deleghe concesso ad ogni socio è elevato a cinque.
L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea Ordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la maggioranza dei voti presenti.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sulla trasformazione e sullo scioglimento dell'Associazione.
L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione quando sia presente almeno un terzo degli aventi diritto di voto.
L'Assemblea Straordinaria delibera, in prima e in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in Assemblea.
Per la sola ipotesi di Assemblea Straordinaria avente ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione si applicano le disposizioni dell'art. 21 c.c.
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo: in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano.
L'Assemblea nomina un Segretario e, in caso di Assemblea elettiva, due scrutatori.
L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.
Il verbale dovrà essere trascritto nel Libro Verbali Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Il verbale dell'Assemblea dovrà essere trasmesso ai soci mediante la mail comunicata dagli stessi e indicata nel libro soci, al fine di garantire la massima diffusione.

Art.16 – Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria deve esser convocata almeno una volta l'anno entro quattro

mesi dalla chiusura dell'esercizio per approvare il rendiconto economico-finanziario annuale e il bilancio preventivo.

L'Assemblea Ordinaria:

- elegge a scrutinio segreto e con tre distinte votazioni, il Presidente dell'Associazione ed i membri del Consiglio Direttivo;
- approva il rendiconto economico e finanziario annuale e il bilancio preventivo;
- delibera i regolamenti di funzionamento dell'Associazione;
- delibera gli indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
- delibera su ogni altro argomento attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'Assemblea Straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

Art.17 – Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria è convocata, con le medesime modalità dell'Assemblea Ordinaria:

- per deliberare le modifiche statutarie, la trasformazione o lo scioglimento dell'Associazione;
- quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

Art.18 - Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea tra i soci, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione. In caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato, è sostituito dal Vicepresidente.

In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente, il Vicepresidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell'Assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

Art.19 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti.

I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea tra gli associati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vicepresidente.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla Federazione di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'Assemblea e dirige l'associazione con

tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; delibera sulle domande di ammissione dei soci; redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'Assemblea, fissa le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convoca l'Assemblea Straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci; redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati; adotta i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; attua le finalità previste dallo Statuto e le decisioni dell'Assemblea dei soci.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti in Consiglio. La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art.20 – Decadenza degli Organi associativi

I titolari degli Organi associativi decadono:

- per dimissioni;
- per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'Assemblea degli associati, sentito il Dirigente per la quale è proposta.

Le dimissioni, o la revoca, del Presidente della Associazione comporta la decadenza di tutti gli Organi statutari.

Le dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima Assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

Art.21 – Obblighi di comunicazione

La nomina e le variazioni degli organi dell'ASD, nonché ogni modifica statutaria devono essere comunicate alla Segreteria degli Organismi affilianti unitamente a copia del verbale e, entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla variazione, al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Titolo 5° - Fondo comune e gestione finanziaria

Art.22 - Bilancio

Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia eventualmente il preventivo che il consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio

consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

Ogni associato, in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.

Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

L'incarico della gestione amministrativo contabile dell'associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario e/o ad un Tesoriere all'uopo nominato. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 23 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, dalle entrate commerciali connesse all'attività istituzionale, dalle sponsorizzazioni, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.

Art.24 – Prestazioni di Lavoro e Volontari

L'Associazione potrà avvalersi per l'espletamento delle proprie attività sportive di volontari o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Capo I del D. Lgs. 36/21, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto.

Titolo 6° - Norme finali

Art. 25 – Scioglimento e Devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla destinazionedell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.26 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D. Lgs. 36/21, e in subordine le norme dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Scacchistica Italiana a cui l'associazione è affiliata e in

subordine le norme del Codice Civile.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente Statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Associazione nella assemblea del 30 maggio 2024.

Il Presidente

Il Segretario dell'Assemblea